

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2175

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MICELI, BIANCO, LI CAUSI, ALICATA, BUFARDECI, DE PASQUALE,
DI BENEDETTO, FAILLA, FALETRA, FIUMANÒ, GREZZI, GULLO,
MESSINETTI, MISEFARI, GRASSO NICOLOSI ANNA, PELLEGRINO,
PEZZINO, PINO, SPECIALE**

Presentata il 25 maggio 1960

**Provvedimenti in dipendenza delle alluvioni verificatesi in Calabria,
Lucania e Sicilia**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Alla fine dello scorso autunno, a seguito di gravi perturbazioni atmosferiche e di forti precipitazioni, ingenti danni si verificavano nelle Regioni meridionali e nella Sicilia. Questi danni in alcune zone, quali quelle del Vibonese e del crotonese in Calabria e del metapontino in Lucania, assumevano carattere di preoccupante gravità e vite umane venivano tragicamente stroncate.

In tale circostanza, dopo il drammatico autunno 1953, nuovamente l'opinione pubblica rimaneva sconcertata ed impressionata da tanta sciagura e nuovamente la stampa nazionale e regionale squarciava il velo sul dissesto fisico e sulla miseria sociale di vaste zone del nostro paese.

Alla denuncia della gravità dei danni ed alla richiesta di adeguati interventi, portate immediatamente in questa Camera dai Deputati delle Regioni colpite, il Governo, per bocca del Ministro Togni, nella seduta del 23 novembre 1959 rispondeva con riconoscimenti, promesse, manifestazioni di solidarietà e di cordoglio. Ma ad oltre sei mesi da quella data, eccetto qualche irrisoria elargizione

assistenziale somministrata con la consueta discriminazione e qualche riparazione di emergenza eseguita con la consueta approssimazione, nessun provvedimento è stato adottato e neppure annunziato a favore delle zone colpite. Anzi fidando sul tassativo impegno che un tale provvedimento sarebbe venuto, Calabria Lucania e Sicilia sono state escluse in modo esplicito perfino dalle generali provvidenze disposte per danni in tutto il resto d'Italia con legge 28 gennaio 1960, n. 31!

Eppure un sollecito e radicale intervento avrebbe dovuto essere dettato anche dalle gravi responsabilità che Governo ed Amministrazioni statali portavano per quanto era accaduto. Somme stanziare e non spese, finanziamenti dirottati dalle loro finalità, opere inefficienti o mal fatte, mancanza di coordinamento tra i vari dicasteri e fra i loro organi periferici nella progettazione ed esecuzione delle opere, sono i meno gravi aspetti di tali responsabilità che organi di stampa, enti locali, organizzazioni politiche e sindacali hanno prontamente denunciato. In proposito una proposta d'inchiesta parlamentare (n. 1784) «sulla attività della Cassa del Mezzo-

giorno, del Ministero dei lavori pubblici, del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, degli Enti di riforma, relativamente alle opere di difesa e consolidamento del suolo e spostamento degli abitati, di sistemazione dei bacini montani e dei relativi corsi d'acqua e di bonifica nella Regione calabrese ed in Lucania» è stata presentata dai deputati Alicata, Bianco ed altri il 2 dicembre 1959 alla Camera. Lo stesso onorevole Pugliese sul *Giornale dell'agricoltura* del 6 dicembre 1959 era indotto a scrivere sull'argomento: «c'è pur sempre la necessità d'indagare se tutto è stato speso bene, quanto è stato speso e se in questi primi anni di applicazione della legge speciale l'indispensabile coordinamento ha funzionato e come. Problema che deve essere subito affrontato».

Per venire incontro alle esigenze delle popolazioni colpite ed in specie di quelle più sinistrate e bisognose come gli assegnatari del metapontino, per salvaguardare da ulteriori danni abitati, campagne, opere pubbliche è indispensabile ed urgente promulgare ed attuare uno speciale provvedimento legislativo.

Questa esigenza è da tutti e da tempo rivendicata. Una delegazione di parlamentari comunisti la quale ebbe a visitare subito dopo l'alluvione le zone colpite, in una mozione (n. 64) presentata alla Camera sin dal 3 dicembre 1959 impegnava, tra l'altro, il Governo «a ripristinare, con ulteriori perfezionamenti e stanziamenti, le norme della legge 27 dicembre 1953, n. 938». La stessa richiesta avanzava l'onorevole Pugliese nell'articolo di stampa citato. Successivamente i deputati Tripodi e Casalnuovo l'11 dicembre 1959 presentavano una proposta di legge (n. 1814) per le zone colpite della Calabria ed analoga proposta (n. 1830) presentavano, il 16 dicembre 1959, i deputati Cassiani, Buffone, Ceravolo Mario, Nucci, Pucci Ernesto, Pugliese, Vincelli, Reale Giuseppe, Bisantis, Foderaro, Minasi. Ma nessun esito hanno ottenuto queste iniziative parlamentari; il Governo si è rifiutato di presentare in proposito un proprio disegno di legge o di far esaminare le proposte presentate. Nelle stesse dichiarazioni programmatiche del Capo del Governo, onorevole Tambroni, gli impegni verso le zone alluvionate della Calabria, della Lucania e della Sicilia sono stati dimenticati.

È stata emanata invece come sopra si è detto in data 28 gennaio 1960 una legge, n. 31, che prevede interventi per tutte le zone alluvionate d'Italia ad eccezione della Calabria, della Lucania e della Sicilia. Con l'approvazione di questa legge il Parlamento

italiano ha voluto chiaramente affermare che i danni alluvionali subiti dalle tre regioni citate erano di gravità tale da non poter essere compresi in quella legge e coperti dai suoi finanziamenti ed ha voluto indicare che una legge apposita doveva per le tre regioni essere presentata ed approvata.

È a questa indicazione del Parlamento che ci siamo ispirati nel preparare e nel presentare al vostro esame l'attuale proposta di legge.

Nell'articolo 1 della nostra proposta è previsto che, per tutte le zone della Calabria, Lucania, Sicilia colpite da alluvioni, frane, mareggiate verificatesi dal 10 giugno 1958 al 10 dicembre 1959:

a) siano riparati i danni ad opere pubbliche statali, comunali, provinciali;

b) siano finanziate le riparazioni e le ricostruzioni di fabbricati di proprietà privata e siano costruiti alloggi per i senza tetto;

c) siano riparati i danni alle opere di bonifica valliva e montana;

d) sia finanziato il risarcimento dei danni ai terreni, agli impianti arborei, alle case di campagna, agli impianti agricoli, ai frutti pendenti, alle scorte, alle lavorazioni ed alle colture, per il ripristino dell'attività produttiva delle aziende agrarie private, con precedenza e trattamento di favore per le piccole aziende;

e) sia finanziato il risarcimento dei danni ad aziende industriali, artigianali, commerciali ed ai pescatori per il ripristino delle loro attività produttive, il tutto secondo le leggi 27 dicembre 1953, n. 938; 13 febbraio 1952, n. 50; 19 maggio 1954, n. 237; leggi che, tra quelle sinora in vigore, contengono le norme più favorevoli per gli alluvionati.

Per gli interventi sopraesposti, l'articolo 2 della nostra proposta stabilisce un primo stanziamento di lire ventisei miliardi, stanziamento che non sarà ritenuto eccessivo quando si tengano presenti le cifre che Uffici statali ed Amministrazioni locali hanno trasmesso, in base ai loro rilevamenti, dopo l'alluvione e quando si pensi che lo stesso onorevole Pugliese, nell'articolo di stampa citato, faceva ascendere a quindici miliardi l'ammontare dei soli danni all'agricoltura in Calabria e Lucania.

L'articolo 3 della nostra proposta indica infine, nella eccedenza del gettito per l'anno finanziario 1960-61 dell'addizionale del 5 per cento a favore della Calabria (46 miliardi) sulla erogazione (20 miliardi) prevista per

lo stesso anno 1960-61 a favore della Calabria dalla legge speciale, la naturale copertura del fabbisogno.

Una tale fonte di copertura è sembrata ai proponenti la più equa e riparatrice. Appare infatti giusto che quanto i contribuenti italiani pagano per salvare dal disfacimento il suolo di una Regione meridionale vada, almeno per un anno, completamente investito anche per riparare quei danni che il parziale, distorto ed imperfetto investimento del passato ha concorso a determinare o ad aggravare.

E ciò in attesa che il Governo si decida a prendere quella razionale ed irrinunciabile soluzione che i parlamentari comunisti hanno per primi richiesto con la proposta di legge n. 2837 presentata alla Camera il 3 aprile 1957, che cioè tutto l'ammontare dell'addizionale del 5 per cento che lo Stato ha percepito e percepirà in applicazione dell'articolo 18 della legge speciale per la Calabria (26 novembre 1955, n. 1177) sia, come la legge istitutiva dell'imposta vuole, destinato alla difesa del suolo calabrese.

* * *

Onorevoli colleghi ! La sollecita emanazione di un provvedimento legislativo a favore delle zone più colpite dalle alluvioni

nel territorio nazionale, oltre a rispondere a criteri di giustizia ed a precisi impegni del Parlamento e del Governo, risponde alle richieste sempre più pressanti ed unanimi delle popolazioni sinistrate. Non più tardi del 22 maggio 1960 un convegno di alluvionati tenuto nell'epicentro della zona più colpita della Calabria, Soriano in provincia di Catanzaro, ha unanimemente ed energicamente posto per prima una tale richiesta. Si esige dalla collettività nazionale non una elargizione solidaristica ma un doveroso, necessario, e già programmato intervento. E ciò per rendere possibile la ripresa di attività economiche, le quali, mortificate ed isterilite dalla dissennata politica perseguita dall'unità d'Italia ad oggi, non hanno in se stesse forza e risorse sufficienti a risanare le gravi ferite inferte dai danni che a ripetizione si susseguono.

Al momento attuale l'intervento richiesto deve essere adeguato ai bisogni e realizzato con tempestività se si vuole evitare che nel non lontano prossimo autunno precipitazioni anche non eccezionali possano provocare disastri e mietere vittime di cui facile poi sarebbe indicare i responsabili.

Per queste ragioni confidiamo che la proposta da noi presentata sia esaminata ed approvata con comprensione ed urgenza.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Con riapertura dei termini a tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, alle zone della Calabria, della Lucania, della Sicilia colpite dalle alluvioni, frane, inondazioni, mareggiate verificatesi dal 10 giugno 1958 al 10 dicembre 1959 si applicano:

a) le disposizioni contenute nella legge 27 dicembre 1953, n. 938, per quanto attiene agli interventi previsti nell'articolo 1, lettere c), d), e), f), g), h), e negli articoli seguenti, per ripristino opere pubbliche statali, provinciali, comunali, fabbricati urbani di privati danneggiati, ed agli interventi a favore di aziende agricole, opere di bonifiche, territori montani danneggiati;

b) le disposizioni contenute nelle leggi 13 dicembre 1952, n. 50, e 15 maggio 1954, n. 234, per quanto attiene agli interventi a favore di imprese industriali, commerciali, artigiane danneggiate.

Gli interventi di cui alla lettera b) del precedente comma sono estesi ai pescatori danneggiati.

ART. 2.

Per gli interventi di cui al precedente articolo è autorizzata la spesa di lire 26 miliardi.

ART. 3.

Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge si provvede sul fondo speciale concernente provvedimenti legislativi in corso riportato al capitolo 388 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1960-1961, con il prelevamento della differenza tra il gettito di 46 miliardi previsto per l'anno finanziario 1960-1961 nel capitolo n. 204 dell'entrata del bilancio del Ministero del tesoro in conseguenza della imposizione dell'addizionale del 5 per cento istituita a favore della Calabria con l'articolo 18 della legge 26 novembre 1955, n. 1177, e l'erogazione di lire 20 miliardi a favore della Calabria prevista per l'anno finanziario 1960-61 nel capitolo 421 della spesa del bilancio del Ministero del tesoro in base all'articolo 17, 2° comma, della citata legge 26 novembre 1955, n. 1177.